

N. 01292/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 649 del 2013, proposto da:

Emic S.r.l. Emporio Manufatti in Cemento, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Signor, con domicilio eletto presso Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

Comune di Bosaro, Provincia di Rovigo, Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Vr,Ro,Vi;

per l'annullamento

- del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza prot. n. 2174 del 24 gennaio 2013;
della nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza prot. n. 111 del 3 gennaio 2013;
della determinazione della Provincia di Rovigo - Area Territorio e Trasporti - Servizio Tutela del Territorio n. 620 del 27 febbraio 2013, trasmessa con comunicazione prot. n. 11011 del 28 febbraio 2013;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresa, la comunicazione della Provincia di Rovigo Area Territorio e Trasporti, prot. n. 11011 del 28 febbraio 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Oggetto del giudizio in epigrafe è il parere negativo (e il diniego conseguentemente adottato dalla Provincia di Rovigo) espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province

di Verona, Rovigo e Vicenza sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata ex art. 146 d. lgs. 42/2004 e d.P.R. 139/2010 dalla ricorrente Emic s.r.l. in relazione ad un intervento in comune di Bosaro (RO).

L'intervento ha sostanzialmente ad oggetto la demolizione di un'autorimessa e di un vecchio fabbricato ad uso abitativo (non vincolato) in stato di degrado (e da gran tempo disabitato), con successiva rimodellazione dell'area cortiliva e realizzazione di pavimentazione a completamento del piazzale esistente nel complesso produttivo (di proprietà della medesima) al cui interno si trova appunto l'autorimessa e il vecchio fabbricato de quo e che interessa un'area - sita in prossimità dell'intersezione tra la Strada Statale n. 16 (via Nazionale) e una strada comunale (via Bosco di Mezzo) costeggiante l'argine del canale artificiale denominato Collettore Padano Polesano, che è classificata dal P.R.G. del Comune di Bosaro come "zona produttiva commerciale e direzionale di completamento — tipo D 1" (urbanisticamente vocata, pertanto, ad ospitare attività produttive), ma ricadente nella fascia di rispetto di 150 metri dalle sponde degli argini del Collettore Padano e quindi in un territorio sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004. L'area in questione, come comprovato dalle foto dimesse in atti, si inserisce in un contesto urbano caratterizzato dalla presenza di numerosi insediamenti produttivi che si sono sviluppati lungo la predetta Statale n. 16.

L'autorizzazione paesaggistica è stata rigettata sulla base del mero rilievo (espresso dalla Soprintendenza nella comunicazione ex art. 10 bis 1.

241/1990) secondo cui "l'intervento prevede la demolizione di una caratteristica abitazione rurale, con copertura a falde in coppi e caratterizzata dal tipico camino esterno che contraddistingue le architetture abitative polesane. L'edificio costituisce, quindi, un pregevole nonché significativo esempio di edilizia rurale tradizionale, segno dell'antropizzazione in area agricola del territorio polesano. La prevista demolizione, se realizzata, comporterebbe la perdita di un elemento caratteristico del paesaggio" .

Questi i motivi di ricorso:

A) Violazione di legge: violazione dell'art. 3 della L. 241/1990; violazione o comunque falsa applicazione degli artt. 134 e 142, d.lgs. 42/04. Violazione dell'art. 146 D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 4 del d.P.R. 139/2010. Eccesso di potere: motivazione insufficiente, perplessa e contraddittoria, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento di potere. Illegittimità derivata

Si sostiene che non vi sarebbe stato un completo ed esauriente apprezzamento delle circostanze di fatto rilevanti; non si darebbe conto dell'iter logico seguito in ordine alle ragioni di effettiva incompatibilità della prevista demolizione con gli specifici valori paesaggistici dei luoghi in relazione alla natura e alla tipologia di vincolo paesistico che viene in rilievo nel caso concreto;

B) Violazione di legge: violazione dell'art. 10 bis della L. 241/1990; violazione o comunque falsa applicazione degli artt. 134 e 142, d.lgs. 42/04. Violazione dell'art. 146 D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 4 del d.P.R. 139/2010. Eccesso di potere: motivazione insufficiente, perplessa e

contraddittoria, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento di potere. Illegittimità derivata; nell'assunto della mancata considerazione delle puntuali, articolate e motivate osservazioni procedurali tempestivamente presentate dalla parte privata.

C) Violazione di legge: violazione dell'art. 3 della l. 241/1990; violazione o comunque falsa applicazione degli artt. 134 e 142, d.lgs. 42/04. Violazione dell'art. 146 D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 4 del d.P.R. 139/2010. Eccesso di potere: motivazione insufficiente, perplessa e contraddittoria, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento di potere. Illegittimità derivata; nell'assunto che, posto che l'intervento oggetto dell'istanza rigettata con gli atti in epigrafe riguardava non solo la demolizione della struttura oggi in stato di degrado ma anche la creazione di un piazzale (nell'area di sedime del demolendo fabbricato e in altra area contermina) a completamento del piazzale già esistente, nel compendio produttivo entro il quale si trova la struttura de qua, la motivazione adottata dalla Soprintendenza (che ha fatto leva sulle caratteristiche dell'abitazione rurale) non avrebbe comunque potuto giustificare il totale rigetto dell'istanza della parte privata.

Si è costituita in giudizio dell'amministrazione intimata controdeducendo per il rigetto

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento perché, anzitutto, nel caso di specie la soprintendenza era chiamata a rendere il proprio parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 143, comma 5 del decreto legislativo numero 42 del 2004 e quindi in relazione ad un

intervento che interveniva in area tutelata per legge; è evidente che in tale situazione il parere non poteva concentrarsi su presunti pregi del bene da demolire senza considerare attentamente ed esaustivamente l'ambiente in cui esso risulta attualmente inserito. È pertanto evidente che la presenza di “una caratteristica abitazione rurale” in una zona caratterizzata da sfruttamento industriale di innegabile impatto visivo (come emerge ictu oculi dalle fotografie in atti) non può di per sé giustificare il parere negativo se l'amministrazione non ritiene di intervenire con la apposizione di un vincolo specifico riguardante tale manufatto, nel caso di specie assente. Si deve anche precisare che nel caso di specie l'operato dell'amministrazione risulta illegittimo anche per la totale mancata considerazione delle analitiche controdeduzioni formulate dalla richiedente ed accompagnate da documentazione fotografica le cui risultanze avrebbero dovuto indurre l'amministrazione, se non altro, a meglio giustificare le proprie conclusioni.

Anche il terzo motivo di ricorso risulta fondato perché l'intervento progettato non si limitava effettivamente alla sola demolizione del fabbricato rurale su cui sembra essersi invece fermato il parere della soprintendenza.

Per quanto sopra premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le spese possono essere compensate tra le parti in considerazione della relativa novità della questione, tranne per il contributo unificato che va posto a carico della soccombente amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Ministero soccombente a rifondere a parte ricorrente l'importo del contributo unificato e compensa tra le parti le restanti spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)